

DECRETO 21 febbraio 2013.

**Indizione della «Giornata per la donazione degli organi» per l'anno 2013.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 2000, n. 151, con la quale, fra l'altro, viene demandata al Ministro della salute, per l'anno 2001 e successivi, l'indizione della «Giornata per la donazione di organi»;

Visto l'art. 1 della predetta direttiva che stabilisce che in tale giornata le amministrazioni pubbliche assumono e sostengono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a favorire l'informazione e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto, come disciplinata dalle vigenti disposizioni;

Visto l'art. 2 della predetta direttiva che dispone che, entro il mese di febbraio, il Ministro della salute stabilisca, con proprio decreto, la data della celebrazione della Giornata nazionale in un periodo compreso tra il 21 marzo e il 31 maggio;

Preso atto che il Centro nazionale trapianti e le Associazioni di volontariato e di pazienti più rappresentative a livello nazionale quali: Associazione italiana per la donazione di organi tessuti e cellule (AIDO) - Associazione nazionale emodializzati (ANED) - Associazione donatori midollo osseo (ADMO) - Associazione cardi trapiantati italiana (ACTI) - Associazione italiana trapiantati di fegato (AITF) - Confederazione forum nazionale delle associazioni di nefropatici, trapiantati d'organo e di volontariato (FORUM) - Federazione Nazionale delle Associazioni di Volontariato per le malattie epatiche ed il trapianto di fegato (LIVER-POOL) - Associazione Marta Russo hanno convenuto di individuare la data della «Giornata per la donazione degli organi» nel giorno 26 maggio 2013;

Decreta:

Art. 1.

1. La «Giornata per la donazione degli organi», per l'anno 2013, è indetta per il giorno 26 maggio.

2. In tale giornata le amministrazioni pubbliche assumono e sostengono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a favorire l'informazione e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto, come disciplinata dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2013

*Il Ministro:* BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2013

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 2, foglio n. 394

13A02533

DECRETO 1° marzo 2013.

**Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visti gli obblighi comunitari della Repubblica e i relativi obiettivi di finanza pubblica per il rientro nell'ambito dei parametri di Maastricht e le conseguenti norme che, in attuazione dei predetti obblighi, stabiliscono la necessità del concorso delle autonomie regionali al conseguimento dei predetti obiettivi di finanza pubblica;

Visto l'articolo 1, comma 291 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che dispone che "con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie";


Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 121 del 21 marzo 2007, relativa ai giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 291 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Piemonte e Liguria, con la quale la Corte, nel dichiarare non fondate le questioni sollevate, afferma che la certificazione dei bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale trova il suo fondamento giuridico nell'esigenza di garantire la chiarezza, la veridicità e la correttezza dei bilanci medesimi e che pertanto "si tratta di un intervento normativo da ascrivere alla materia concorrente dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica";

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e in particolare il Titolo II, recante "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario", nell'ambito del quale è disciplinata, fra l'altro, l'implementazione e la tenuta della contabilità di tipo economico-patrimoniale, nonché l'obbligo di redazione del bilancio d'esercizio della gestione sanitaria accentrata e del bilancio sanitario consolidato regionale;

Vista l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute 2010-2012 nella seduta del 3 dicembre 2009 (Rep. atti n. 243 CSR);

Visto in particolare l'articolo 11 del citato Patto per la salute 2010-2012 che prevede, tra l'altro, che le regioni e le province autonome si impegnano, anche in relazione all'attuazione del federalismo fiscale, ad avviare le procedure per perseguire la certificabilità dei bilanci, attraverso un percorso che dovrà garantire l'accertamento della qualità delle procedure amministrativo-contabili sottostanti alla corretta contabilizzazione dei fatti aziendali, nonché la qualità dei dati contabili;

Visto l'articolo 2, comma 70 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che stabilisce che, per consentire alle regioni



l'implementazione e lo svolgimento delle attività previste dal richiamato articolo 11 del Patto per la salute 2010-2012 dirette a pervenire alla certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 79, comma 1 sexies, lettera c) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il richiamato articolo 79, comma 1 sexies, lettera c), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che stabilisce che, al fine di agevolare le regioni impegnate nell'attuazione dei piani di rientro, una quota delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni può essere destinata per il finanziamento degli interventi diretti a garantire la disponibilità di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale per consentirne la produzione sistematica, l'interpretazione gestionale continuativa e assicurare lo svolgimento delle attività di programmazione e di controllo regionale ed aziendale;

Vista l'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della qualità del Ministero della salute del 17 maggio 2010 con il quale è stato istituito il gruppo di lavoro tecnico istituzionale con il compito di individuare criteri e modalità per assicurare l'attuazione del citato articolo 11, punto 2 del "Patto per la salute 2010-2012" in attuazione dell'articolo 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 2011 serie generale n. 39, S.O. n. 42, recante "Disposizioni in materia di valutazione straordinaria delle procedure amministrativo-contabili necessarie ai fini della certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari";

Visto in particolare, l'articolo 3 del predetto decreto del Ministro della salute 18 gennaio 2011, che rinvia ad un successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le integrazioni al decreto ministeriale del 18 gennaio 2011 ritenute necessarie affinché le regioni, anche in considerazione di quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, siano agevolate nel governo del processo teso alla certificabilità dei bilanci del settore sanitario;

Vista la normativa nazionale in materia di revisione contabile ed i principi di revisione emanati dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili;

Tenuto conto altresì della necessità di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 291 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall'articolo 11 del richiamato Patto per la salute 2010-2012;

Visto il decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 17 settembre 2012, recante "Disposizioni in materia di certificabilità dei bilanci degli enti del Servizio sanitario

nazionale", pubblicato per sunto nella *Gazzetta Ufficiale* 11 Ottobre 2012, serie generale n. 238;

Visto in particolare l'articolo 3, comma 5 del menzionato decreto ministeriale 17 settembre 2012 che prevede che, con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i requisiti comuni dei Percorsi Attuativi della Certificabilità e il termine massimo entro il quale tutti i citati percorsi attuativi dovranno essere completamente realizzati;

Ritenuto necessario pertanto, dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 5 del decreto ministeriale 17 settembre 2012, al fine di permettere alle regioni e alle province autonome di predisporre i singoli Percorsi Attuativi della Certificabilità;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 24 gennaio 2013 (Rep. atti n. 15/CSR);

Decreta:

Art. 1.

*Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità*

1. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 17 settembre 2012, sono definiti: "I Percorsi Attuativi della Certificabilità. Requisiti comuni a tutte le regioni", di cui all'allegato A al presente decreto, nonché i "Contenuti della Relazione periodica di accompagnamento al PAC da predisporre da parte della regione" di cui all'allegato B al presente decreto che ne costituiscono parte integrante.

Art. 2.

*Approvazione e verifica dell'attuazione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità*

1. Le singole regioni provvedono all'approvazione e alla verifica dell'attuazione dei Percorsi Attuativi di Certificabilità secondo le modalità e le tempistiche previste dall'articolo 3, commi 3 e 4 del decreto del Ministro della salute del 17 settembre 2012.

Art. 3.

*Regioni a statuto speciale e province autonome*

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 291 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 11 del Patto per la salute 2010-2012, le disposizioni inserite nel presente decreto si applicano anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2013

*Il Ministro della salute:* BALDUZZI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze:* GRILLI



Allegato A


# Enti e Aziende del SSN

## **PERCORSI ATTUATIVI DELLA CERTIFICABILITA'**

Ministero  
della Salute

Ministero  
dell'Economia e  
delle Finanze

Requisiti comuni  
a tutte le Regioni



Requisiti comuni  
a tutte le Regioni

## 1. Premessa

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del Decreto Interministeriale del 17 settembre 2012 (di seguito Decreto Certificabilità), gli enti del Servizio sanitario nazionale devono garantire, sotto la responsabilità ed il coordinamento delle regioni di appartenenza, la certificabilità dei propri dati e dei propri bilanci.


In tale contesto, le singole regioni devono avviare il **Percorso Attuativo della Certificabilità** (di seguito PAC), finalizzato al raggiungimento degli standard organizzativi, contabili e procedurali, necessari a garantire la certificabilità dei dati e dei bilanci delle Aziende Sanitarie, della Gestione Sanitaria Accentrata (di seguito G.S.A.) e del consolidato regionale.

Obiettivo del presente documento è fornire alle singole regioni **indicazioni e linee guida per le fasi di predisposizione, presentazione, approvazione e verifica dell'attuazione del PAC.**

Nella prima parte del documento sono definiti i **requisiti comuni**, in termini di standard organizzativi, contabili e procedurali, schematizzati per cicli contabili e aree di bilancio, suddivisi nei tre diversi livelli riguardanti Aziende Sanitarie, Gestione Sanitaria Accentrata e consolidato regionale (con l'indicazione dei termini massimi entro i quali dovranno essere complessivamente realizzati), da attivare in ciascuna regione per garantire la qualità dei dati e dei bilanci.

L'implementazione dei requisiti comuni identificati nel presente documento rappresenta una fase propedeutica alla rideterminazione delle poste di bilancio, alla validazione delle procedure amministrativo contabili e, come obiettivo finale, alla certificabilità dei bilanci.

Nella seconda parte del documento, relativa alle fasi di approvazione e verifica dell'attuazione del PAC, sono richiamati gli adempimenti cui è tenuta ogni regione, coerentemente a quanto disposto nel Decreto Certificabilità.



Requisiti comuni  
a tutte le Regioni

## 2. Predisposizione e presentazione del PAC

Il PAC, corredato dalla relazione periodica di accompagnamento riportata nell' Allegato B, deve essere predisposto dalla regione e presentato entro il **30 novembre 2012, e in ogni caso entro e non oltre 3 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto**, tenendo conto dei requisiti comuni, di seguito definiti, nonché degli esiti della verifica dell'adempimento connesso alla valutazione straordinaria delle procedure amministrativo-contabili, prevista dal Decreto Interministeriale del 18 gennaio del 2011.

I requisiti comuni rappresentano gli obiettivi che la regione deve impegnarsi a conseguire, tenendo conto delle peculiarità delle singole aziende. I singoli obiettivi dovranno essere raggruppati per area tematica, come illustrato nel paragrafo successivo, e per ciascuno di essi la regione dovrà indicare il termine di attuazione entro i tempi massimi previsti dell'area di riferimento.

Inoltre per ciascun obiettivo, si dovranno rappresentare **le azioni che sono e/o che saranno poste in essere** (dalle singole Aziende, dalla G.S.A. e con riferimento al consolidato regionale) **per il conseguimento degli obiettivi**; garantendo nel contempo il rispetto delle specificità aziendali ma anche la definizione di un percorso comune sotto la responsabilità ed il coordinamento della regione di appartenenza.

Ciò premesso, di seguito sono definiti:

- gli obiettivi, cui i singoli enti del SSR devono tendere, con la specifica indicazione dei termini massimi, entro i quali le azioni programmate dovranno essere realizzate;
- il prospetto per la predisposizione e presentazione del PAC.

### 2.1 Requisiti comuni


Il PAC, predisposto e presentato dalla regione, deve prevedere l'implementazione e l'impiego di standard organizzativi, contabili e procedurali che garantiscano, almeno, il raggiungimento dei seguenti obiettivi:



Requisiti comuni  
a tutte le Regioni

STANDARD ORGANIZZATIVI, CONTABILI E PROCEDURALI - REQUISITI GENERALI

<b>A) Aziende</b>	<p>A1) Prevenire ed identificare eventuali comportamenti non conformi a leggi e regolamenti che abbiano impatto significativo in bilancio, attraverso ad esempio: il monitoraggio degli obblighi previsti dalla legge e l'accertamento che le procedure operative siano sviluppate in maniera tale da tener conto di tali obblighi; raccolta e divulgazione delle leggi e regolamenti la cui mancata attuazione (da parte di aziende e personale dipendente) può generare impatti in bilancio.</p> <p>A2) Programmare, gestire e successivamente controllare, su base periodica ed in modo sistemico, le operazioni aziendali allo scopo di raggiungere gli obiettivi di gestione prefissati.</p> <p>A3) Disporre di sistemi informativi che consentano la gestione ottimale dei dati contabili e di formazione delle voci di bilancio.</p> <p>A tale proposito le regioni dovranno anche esplicitare nella loro <b>relazione periodica di accompagnamento</b> al PAC (descritta nel paragrafo 4 e riportata nell'allegato B): la struttura organizzativa dell'ambiente informatico per l'elaborazione dei dati contabili e la produzione di rapporti periodici; l'organizzazione delle funzioni dell'ambiente informatico; la protezione fisica e logica all'accesso non autorizzato al sistema informatico; la metodologia per lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi applicativi; la metodologia per la gestione del software di base; le procedure operative relative al centro di elaborazione dati.</p> <p>A4) Analizzare i dati contabili e gestionali per aree di responsabilità.</p> <p>A5) Monitorare le azioni intraprese a seguito di rilievi/suggerimenti della Regione, del Collegio Sindacale e ove presente del Revisore Esterno.</p> <p style="text-align: center;"><b>TERMINE DEFINITO DALLA REGIONE (NON SUPERIORE A 36 MESI DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PAC)</b></p>
<b>B) G.S.A.</b>	<p>B1) Redigere in modo, chiaro, completo e tempestivo i libri obbligatori previsti per la G.S.A. presso la Regione.</p> <p>B2) Separare adeguatamente compiti e responsabilità tra le attività di rilevazioni in contabilità economico-patrimoniale e le attività di verifica/riconciliazione con le risultanze del bilancio finanziario regionale.</p> <p>B3) Garantire analisi periodiche sulle risultanze della contabilità economico - patrimoniale e sulle riconciliazioni con la contabilità finanziaria, da parte di personale indipendente (terzo certificatore) rispetto a quello addetto alla loro tenuta.</p> <p>B4) Disporre di sistemi informativi che consentano la gestione ottimale dei</p>



Requisiti comuni  
a tutte le Regioni

**C) Consolidato Regionale**

dati contabili e di formazione delle voci di bilancio.

**TERMINE DEFINITO DALLA REGIONE  
(NON SUPERIORE A 36 MESI DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PAC)**

- C1) Identificare ed evidenziare, in modo adeguato, tutte le parti correlate e le operazioni poste in essere con tali parti, assicurando un adeguato processo di riconciliazione delle partite creditorie e debitorie.
- C2) Adottare uno specifico manuale delle procedure contabili per la redazione del bilancio consolidato regionale che consenta di definire specifici obblighi informativi e prescrivere trattamenti contabili omogenei a carico degli enti, per favorire la compatibilità e l'uniformità dei bilanci da consolidare.
- C3) Disporre di sistemi informativi che consentano la gestione ottimale dei dati contabili e di formazione delle voci di bilancio consolidato.
- C4) Assicurare un adeguato processo per la registrazione delle rettifiche di consolidamento, inclusa la redazione, l'autorizzazione e l'elaborazione delle relative scritture contabili, e l'esperienza del personale responsabile del consolidamento.

**TERMINE DEFINITO DALLA REGIONE  
(NON SUPERIORE A 36 MESI DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PAC)**

STANDARD ORGANIZZATIVI, CONTABILI E PROCEDURALI - CICLO ATTIVO

**D) Area  
Immobilizzazioni**

- D1) Separare le responsabilità nelle fasi di gestione, autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione delle transazioni.
- D2) Realizzare inventari fisici periodici.
- D3) Proteggere e salvaguardare i beni.  
Al riguardo la regione dovrà anche esplicitare nella propria **relazione periodica di accompagnamento** al PAC (descritta nel paragrafo 4 e riportata nell'allegato B): il tipo di attività di controllo previsto sul movimento delle persone e dei beni, all'entrata ed all'uscita dei locali delle aziende; il tipo di protezione in essere per i beni soggetti a deterioramento fisico.
- D4) Predisporre, con cadenza almeno annuale, un piano degli investimenti.
- D5) Individuare separatamente i cespiti acquisiti con contributi in conto



Requisiti comuni  
a tutte le Regioni

capitale, i cespiti acquistati con contributi in conto esercizio, i conferimenti, i lasciti, le donazioni.

D6) Accertare l'esistenza dei requisiti previsti per la capitalizzazione in bilancio delle manutenzioni straordinarie.

D7) Riconciliare, con cadenza periodica, le risultanze del libro cespiti con quelle della contabilità generale.

**TERMINE DEFINITO DALLA REGIONE  
(NON SUPERIORE A 36 MESI DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PAC)**

**E) Area  
Rimanenze**

E1) Dimostrare l'effettiva esistenza fisica (magazzini – reparti/servizi – terzi) delle scorte.

E2) Individuare i movimenti in entrata ed in uscita e il momento effettivo di trasferimento del titolo di proprietà delle scorte.

E3) Rilevare gli aspetti gestionali e contabili delle scorte garantendo un adeguato livello di correlazione tra i due sistemi.

E4) Definire ruoli e responsabilità connessi al processo di rilevazione inventariale delle scorte (magazzini – reparti/servizi - terzi) al 31 dicembre di ogni anno.

E5) Calcolare il turnover delle scorte in magazzino e delle scorte obsolete (scadute e/o non più utilizzabili nel processo produttivo).

E6) Disporre di un sistema contabile/gestionale per la rilevazione e classificazione delle scorte che consenta, tra l'altro, di correlare: documenti d'entrata e fatture da ricevere; scarichi e prestazioni attive.

E7) Gestire i magazzini in modo da garantire: la separazione tra funzioni di contabilità di magazzino e di contabilità generale; la verifica tra merci ricevute e quantità ordinate; la rilevazione e la tracciabilità degli scarichi di magazzino e dei trasferimenti al reparto; la riconciliazione tra quantità inventariate e quantità rilevate e valorizzate in contabilità generale.


**TERMINE DEFINITO DALLA REGIONE  
(NON SUPERIORE A 36 MESI DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PAC)**

**F) Area Crediti  
e Ricavi**

F1) Separare adeguatamente compiti e responsabilità nelle fasi di acquisizione, rilevazione e gestione dei crediti (e dei correlati ricavi).

F2) Realizzare riscontri periodici tra le risultanze contabili interne all'azienda e quelle esterne, provenienti dai debitori.

F3) Realizzare analisi comparate periodiche degli ammontari di crediti e ricavi del periodo corrente, dell'anno precedente e del bilancio di





Requisiti comuni  
a tutte le Regioni

previsione.

- F4) Garantire che ogni operazione suscettibile di originare, modificare o estinguere i crediti sia accompagnata da appositi documenti, controllati ed approvati prima della loro trasmissione a terzi e rilevazione contabile.
- F5) Valutare i crediti e i ricavi, tenendo conto di tutti i fatti che possono influire sul valore degli stessi, quali ad esempio: il rischio di inesigibilità e l'eventualità di rettifiche.
- F6) Rilevare la competenza di periodo delle operazioni che hanno generato crediti e ricavi.
- F7) Effettuare attività di riconciliazione: tra i crediti verso lo Stato, iscritti nel bilancio della G.S.A. e i residui passivi iscritti nei capitoli di bilancio dello Stato; tra i crediti verso la Regione, iscritti nel bilancio della G.S.A. e i residui passivi iscritti nei capitoli di bilancio regionale.

TERMINE DEFINITO DALLA REGIONE  
(NON SUPERIORE A 36 MESI DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PAC)

**G) Area  
Disponibilità  
Liquide**

- G1) Separare adeguatamente compiti e responsabilità nella gestione delle giacenze di cassa (economale e CUP) e dei crediti/debiti verso l'Istituto Tesoriere.
- G2) Separare adeguatamente compiti e responsabilità tra le attività di rilevazione contabile di ricavi, costi, crediti e debiti e le attività di rilevazione contabile d'incassi e pagamenti.
- G3) Realizzare controlli periodici da parte di personale interno, terzo dalle funzioni di Tesoreria.
- G4) Garantire che tutte le operazioni di cassa e banca siano corredate da documenti idonei, controllati ed approvati prima della loro rilevazione contabile.
- G5) Tracciare, in modo chiaro, evidente e ripercorribile, tutti i controlli svolti sulle operazioni di Tesoreria (inclusa l'attività di riconciliazione contabile con le risultanze dell'Istituto Tesoriere, dei conti correnti postali, delle casse economali, ecc.).
- G6) Garantire la tracciabilità di tutti i movimenti finanziari tra il conto corrente di Tesoreria unica (G.S.A.) e gli altri conti correnti della Regione.


TERMINE DEFINITO DALLA REGIONE  
(NON SUPERIORE A 36 MESI DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PAC)



Requisiti comuni  
a tutte le Regioni

STANDARD ORGANIZZATIVI, CONTABILI E PROCEDURALI - CICLO PASSIVO E NETTO

<b>G) Patrimonio Netto</b>	<p>H1) Autorizzare, formalmente e preliminarmente, le operazioni gestionali e contabili che hanno impatto sul Patrimonio Netto.</p> <p>H2) Riconciliare i contributi in conto capitale ricevuti, nonché i contributi in conto esercizio stornati al conto capitale, ed i cespiti finanziati, tenendo conto anche degli ammortamenti e delle sterilizzazioni che ne discendono.</p> <p>H3) Riconciliare i contributi in conto capitale da Regione e da altri soggetti in modo tale da consentire un'immediata individuazione, l'accoppiamento con la delibera formale di assegnazione e la tracciabilità del titolo alla riscossione da parte dell'Azienda.</p> <p>H4) Identificare puntualmente i conferimenti, le donazioni ed i lasciti vincolati a investimenti e la riconciliazione sistematica tra conferimenti, donazioni e lasciti vincolati a investimenti ed i correlati cespiti capitalizzati, nonché tra ammortamenti e sterilizzazioni che ne discendono.</p>
<p><b>TERMINE DEFINITO DALLA REGIONE (NON SUPERIORE A 36 MESI DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PAC)</b></p>	
<b>I) Area Debiti e Costi</b>	<p>I1) Disciplinare gli approvvigionamenti di beni e servizi sanitari e non sanitari: documentando e formalizzando il flusso informativo e le fasi della procedura di acquisizione dei beni e servizi sanitari e non sanitari.</p> <p>I2) Impiegare documenti idonei ed approvati, lasciando traccia dei controlli svolti: ogni operazione suscettibile di originare, modificare o estinguere i debiti deve essere comprovata da appositi documenti che siano controllati ed approvati prima della loro rilevazione contabile.</p> <p>I3) Dare evidenza dei controlli effettuati con particolare riguardo: alla comparazione di ordini - offerte richieste ai fornitori - bolle di entrata della merce in magazzino; alla verifica delle fatture dei fornitori (intestazione, bolla-fattura, bolla-ordine, calcoli aritmetici, adempimenti fiscali, autorizzazione al pagamento).</p> <p>I4) Fornire idonei elementi di stima e di previsione dei debiti di cui si conosce l'esistenza ma non l'ammontare: merci acquisite o servizi ricevuti senza che sia stata ricevuta e contabilizzata la relativa fattura; debiti a lungo termine, comprensivi degli interessi, per i quali sussistono particolari problemi di valutazione; debiti sui quali siano maturati interessi o penalità da inserire in bilancio; rischi concretizzati in debiti certi.</p>



Requisiti comuni  
a tutte le Regioni

- 15) Formalizzare i flussi informativi e consentire la percorribilità dei controlli sul corretto trattamento economico del personale dipendente, personale assimilato a dipendente e dei medici della medicina convenzionata di base, secondo la regolazione giuslavorista e previdenziale.
- 16) Separare adeguatamente compiti e responsabilità nelle fasi di acquisizione, rilevazione e gestione dei debiti (e dei correlati costi).
- 17) Realizzare riscontri periodici tra le risultanze contabili interne all'azienda e quelle esterne, provenienti dai creditori.
- 18) Realizzare analisi comparate periodiche degli ammontari di debiti e costi, del periodo corrente, dell'anno precedente e del bilancio di previsione.
- 19) Effettuare attività di riconciliazione tra i debiti verso le Aziende, iscritti nel bilancio della G.S.A., i residui passivi iscritti nei capitoli di bilancio regionale e i crediti verso la Regione rilevati nei bilanci delle aziende.

TERMINE DEFINITO DALLA REGIONE  
(NON SUPERIORE A 36 MESI DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PAC)

## **2.2 Il prospetto del PAC**

La regione deve predisporre il PAC avvalendosi dello schema di seguito riportato con alcuni esempi.

La regione compila il modello del PAC dettagliando, accanto ad ogni obiettivo, le specifiche azioni da intraprendere e/o già intraprese e i tempi programmati per la loro realizzazione, che potranno anche differire da azienda ad azienda, per tener conto delle peculiarità e dello stato d'implementazione degli standard organizzativi, contabili e procedurali in ciascun ente del SSR e del consolidato regionale.


Il prospetto prevede, inoltre, per ciascun obiettivo, che la regione indichi se intendono o meno avvalersi della possibilità di richiedere revisioni limitate (procedure di verifica concordate), così come previsto dal comma 1 dell'articolo 3 del Decreto Certificabilità.



Requisiti comuni  
a tutte le Regioni

PIANO ATTUATIVO DI CERTIFICABILITA' - REQUISITI COMUNI

REGIONE		SCADENZA PER SINGOLO ENTE DEL SSR E NOTE ESPLICATIVE											
RESPONSABILE REGIONALE DEL PROCEDIMENTO		AZ.1	Note	AZ.2	Note	AZ.3	Note	...	GSA	Note	CONS.	Note	
SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO - REQUISITI GENERALI	A1) Prevenire ed identificare eventuali comportamenti non conformi a leggi e regolamenti che abbiano impatto significativo in bilancio.	A1.1	Es. Raccolta e divulgazione attraverso...delle leggi e regolamenti la cui mancata attuazione può generare impatti in bilancio.	Es. 30/06/2013		giu-13		giu-13	...	n.a.		n.a.	
		A1.2	.....	...		...		...	...	...		...	
		A1.3	.....	...		...		...	...	...		...	
		<b>REVISIONI LIMITATE</b> (Procedure di verifica concordate)											
			- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione.	SI	Es. Affidato incarico di P.C. a xxx con contratto del xxx		NO		....		....		....
			- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.	Es. 30/06/2013		n.a.		....		....		....	
	C2) Adottare uno specifico manuale delle procedure contabili per la redazione del bilancio consolidato regionale	C2.1	Es. Redazione del manuale delle procedure contabili per la redazione del bilancio consolidato regionale.	n.a.		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.	giu-13
		C2.2	Es. Trasmissione del manuale alle aziende ed implementazione.	....		....		....		....		....	
		C2.3	.....	....		....		....		....		....	
		<b>REVISIONI LIMITATE</b> (Procedure di verifica concordate)											
		- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione.	NO		NO		....		....		....		
		- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.	n.a.		n.a.		....		....		....		
CICLO ATTIVO	F2) Realizzare riscontri periodici tra le risultanze contabili interne all'azienda e quelle esterne, provenienti dai debitori.	F2.1	Es. Circolarizzazione di tutti i saldi relativi a crediti vs Comuni al 31 dicembre di ogni anno.	n.a.	Es. Procedura già implementata e pienamente operante.		giu-14		giu-14	...	n.a.	n.a.	
		F2.2	Es. Circolarizzazione periodica di tutti gli istituti di credito con i quali si sono intrattenuti rapporti nel corso dell'esercizio.	giu-14		giu-14		giu-14	...	n.a.		...	
		F2.3	.....	...		...		...	...	...		...	
	<b>REVISIONI LIMITATE</b> (Procedure di verifica concordate)												
		- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione.	NO		NO		....		....		....		
		- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.	n.a.		n.a.		....		....		....		
.....		.....	...		...		...		...		...		
<b>REVISIONI LIMITATE</b> (Procedure di verifica concordate)													
		- Indicare (SI o NO) se la Regione ha richiesto revisioni limitate per l'obiettivo in questione.	....		....		....		....		....		
		- Se la risposta e (SI) indicare la scadenza prevista per la verifica.	....		....		....		....		....		



Requisiti comuni  
a tutte le Regioni

### 3. Approvazione del PAC

Coerentemente a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 3, del Decreto Certificabilità, i Percorsi Attuativi di Certificabilità, presentati dalle singole regioni, unitamente agli eventuali aggiornamenti, sono approvati:

- per le regioni sottoposte ai Piani di rientro, congiuntamente dal Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e dal Tavolo di verifica adempimenti;
- per le regioni non sottoposte ai Piani di rientro, dal Tavolo di verifica adempimenti.

### 4. Verifica dell'attuazione del PAC


A norma del comma 4 dell'articolo 3 del Decreto Certificabilità, la verifica dell'attuazione dei PAC sarà effettuata:

- per le regioni sottoposte ai Piani di rientro, congiuntamente il Comitato permanente per l'erogazione dei LEA e il Tavolo di verifica adempimenti, in occasione delle verifiche di attuazione del Piano di rientro;
- per le regioni non sottoposte ai Piani di rientro, il Tavolo di verifica adempimenti, in occasione delle ordinarie verifiche degli adempimenti.

Le Aziende sanitarie e la G.S.A. devono raggiungere gli obiettivi previsti dal Decreto Certificabilità, **sotto la responsabilità ed il coordinamento della regione di appartenenza.**

Pertanto, al fine fornire una corretta interpretazione ed attuazione di ruoli e responsabilità, in occasione delle verifiche degli adempimenti previste dalla normativa vigente, **ciascuna Regione trasmetterà** al Ministero della salute e dell'economia e delle finanze **una relazione periodica di accompagnamento** (riportata nell' Allegato B), dalla quale si deve evincere, in modo chiaro e puntuale:

- il livello d'implementazione, l'effettiva funzionalità ed affidabilità degli standard organizzativi, contabili e procedurali contenuti nel PAC;
- le azioni intraprese per rafforzare l'efficacia e l'efficienza dei controlli e per diffondere la cultura dei controlli;
- le azioni in corso e/o ancora da intraprendere per consentire l'avvio della fase di verifica della certificabilità dei dati e dei bilanci ed i tempi previsti;
- gli esiti delle revisioni limitate (procedure di verifica concordate) ove richieste dalla regione (Decreto Certificabilità comma 1, articolo 3);
- le eventuali criticità e/o i punti di miglioramento al PAC segnalati dai collegi sindacali delle singole Aziende Sanitarie.



PAC – REQUISITI COMUNI A TUTTE LE REGIONI

ALLEGATO B

**CONTENUTI DELLA RELAZIONE PERIODICA DI ACCOMPAGNAMENTO AL PAC  
DA PREDISPORSI DA PARTE DELLA REGIONE**

**1) SOGGETTI DELLA REGIONE RESPONSABILI DEL PAC**

Nel presente paragrafo dovranno essere elencati tutti i soggetti (operanti presso le sedi degli assessorati regionali competenti) designati dalla regione con apposito *provvedimento formale*, sotto la cui responsabilità ed azione di coordinamento si intende garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PAC. Tale provvedimento formale deve riportare nelle premesse le motivazioni alla base della scelta dei soggetti designati, in particolare: nominativo; titolo di studio; ruolo e funzione svolta; anni di esperienza professionale; specifiche competenze tecniche in materia di organizzazione amministrativo- contabile e procedurale e, ove presenti, di revisione contabile di bilancio.

Si precisa infine che la regione dovrà anche indicare, tra tutti i soggetti sopra detti, il **responsabile del coordinamento** per assicurare la corretta e completa attuazione del PAC.


Tale paragrafo dovrà essere aggiornato in relazione ad eventuali modifiche di quanto precedentemente comunicato.

**2) PRESENTAZIONE DEL PAC**

Nel presente paragrafo dovranno essere riportate sinteticamente le fasi di lavoro che hanno consentito la predisposizione del PAC, esplicitando le attività svolte e il flusso informativo e documentale attivato tra le singole aziende e la regione.

Si precisa che la regione dovrà anche specificare in forma tabellare, ove presenti, gli Enti del SSR che hanno già sottoposto il proprio bilancio a revisione contabile esterna, i principi contabili e di revisione in base ai quali è stata condotta e l'esito di tale revisione.

Tale paragrafo dovrà essere compilato in occasione della prima relazione periodica.



## PAC – REQUISITI COMUNI A TUTTE LE REGIONI

## ALLEGATO B

**3) VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PAC**

*La regione è tenuta alla compilazione della seguente tabella:*

obiettivo	azione		livello di implementazione	criticità	esiti
nome	nome	effettiva funzionalità/affidabilità	a) obiettivo pienamente conseguito, attraverso le azioni descritte nel PAC e pienamente implementate dagli Enti del SSR; b) obiettivo in corso di conseguimento, attraverso le azioni descritte nel PAC e parzialmente implementate dagli Enti del SSR; c) azioni implementate ma obiettivo non conseguito d) azioni non implementate e obiettivo non conseguito.		


Dovrà essere riportata una breve sintesi dello stato di attuazione del PAC, approvato in accordo a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 3, del Decreto 17 settembre 2012 .

Nel paragrafo dovrà essere contrassegnata una delle tre conclusioni sotto riportate:

- La realizzazione del PAC prosegue secondo il piano di lavoro programmato ed approvato.
- La realizzazione del PAC non prosegue secondo il piano di lavoro programmato ed approvato. Si prevede che le azioni da implementare consentiranno il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel PAC, ma sarà necessario riprogrammarne ed approvarne i tempi di attuazione.
- La realizzazione del PAC non prosegue secondo il piano di lavoro programmato ed approvato. Si ritiene necessaria una ridefinizione ed approvazione di nuove azioni da implementare per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel PAC.

**4) ESITI DELLE REVISIONI LIMITATE PREVISTE DAL COMMA 1 ART. 3  
DECRETO CERTIFICABILITA'**

- A. La regione dovrà anche specificare, in forma tabellare, ove presenti, gli Enti del SSR che hanno sottoposto il proprio bilancio a revisione contabile esterna, dopo la presentazione e approvazione del PAC, e l'esito di tale revisione.
- B. Ove la regione abbia programmato di far ricorso a revisioni limitate (condotte in accordo agli *International Standards on Related Services – ISRS*, applicabili agli incarichi relativi alle procedure di verifica concordate), nel presente paragrafo dovrà essere espressamente indicato:
- l'Ente del SSR tenuto ad affidare lo svolgimento di revisioni limitate;
  - l'oggetto, il tipo di verifica concordata e i campioni prescelti (una o più poste di bilancio) per la verifica;
  - i soggetti a cui è stata demandata la verifica;



**PAC – REQUISITI COMUNI A TUTTE LE REGIONI****ALLEGATO B**

- d) lo stato di avanzamento della verifica alla data della Relazione di Accompagnamento al PAC;
- e) le conclusioni emerse a seguito della verifica e le azioni da intraprendere.

**5) EVENTUALI CRITICITA' E/O PUNTI DI MIGLIORAMENTO AL PAC SEGNALATI DAI COLLEGI SINDACALI DELLE AZIENDE SANITARIE**

Nel presente paragrafo dovranno essere riportate le eventuali osservazioni al PAC (criticità e/o punti di miglioramento).

**6) ALTRE INFORMAZIONI DI RILIEVO**

Nel presente paragrafo potrà essere riportata ogni altra informazione ritenuta utile e necessaria per una più chiara e completa comprensione del Percorso Attuativo di Certificabilità della regione.

La Relazione deve essere sottoscritta dal responsabile del coordinamento per la corretta e completa attuazione del PAC.

13A02524

